



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1863

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale n. 6 del 9 marzo 2010. Approvazione dei criteri e delle modalità di accesso al contributo a favore delle orfane e degli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici (prenotazione fondi di euro 140.000,00). - CUP C51H24000110003

Il giorno **22 Novembre 2024** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

**FRANCESCA GEROSA**

Presenti:

ASSESSORE

**MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
MARIO TONINA  
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE  
ASSESSORE

**MAURIZIO FUGATTI  
ROBERTO FAILONI  
ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che

- la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), come modificata dalla legge provinciale 18 settembre 2024, n. 10, all'articolo 7 ter prevede interventi a favore degli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici;
- in particolare i commi 2 e seguenti del citato articolo 7 ter disciplinano il contributo una tantum concedibile ad ogni figlio delle vittime del reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice stesso, che, alla data del reato, è minorenni o maggiorenne fino ai ventisei anni ed è residente in provincia di Trento, in base ai limiti, criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- il contributo una tantum (di seguito contributo), di cui al citato comma 2 dell'articolo 7 ter è cumulabile con altre agevolazioni concesse in base a disposizioni provinciali o statali;
- il comma 4 dell'articolo 7 ter stabilisce che l'articolo stesso si applichi con riferimento ai reati sopra indicati commessi dopo il 1° gennaio 2020;

Ricordato che le orfane e gli orfani di vittime di femminicidio presentano condizioni psico-sociali e bisogni del tutto particolari; subiscono e vivono infatti un trauma complesso sia sul piano psicologico che sociale e necessitano quindi di interventi specifici legati alla privazione dei legami e delle relazioni più significative.

Preso atto che il contributo ha la finalità solidaristica di sostenere e tutelare le orfane e gli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici, agevolando il loro accesso ad opportunità educative e lavorative, a percorsi medico-assistenziali e di supporto psicologico.

Considerato quindi che si rende necessario adottare i criteri di disciplina del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 7 ter citato;

Ritenuto opportuno, considerate le finalità solidaristiche dell'intervento, determinare in euro 10.000,00 il contributo una tantum da concedere a ogni orfana/o di vittime dei reati citati commessi dopo il 1° gennaio 2020;

Preso atto che dal 1° gennaio 2020 ad oggi in provincia di Trento risultano 10 orfane/i e che quindi la spesa presunta riferita al contributo è pari ad euro 100.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 20.000,00 per i successivi due esercizi finanziari;

Considerato che la spesa di euro 140.000,00, prevista dal presente provvedimento, trova copertura al capitolo 402610 e che si rende necessario prenotare la stessa, imputandola nel seguente modo:

- euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
- euro 20.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025;
- euro 20.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;

Dato atto che con riferimento a questo provvedimento, in attuazione dell'art 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è stato acquisito a sistema il codice CUP C51H24000110003.

Ricordato che la concessione dei contributi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa sono demandate a successivi provvedimenti riservati adottati dalla Giunta; la modulistica relativa alla presentazione delle domande di contributo è da adottarsi con determinazione della

responsabile della struttura competente in materia di prevenzione della violenza e della criminalità.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013;
- vista la legge n. 4/2018 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”, che introduce tutele specifiche per gli orfani a causa di crimini domestici, riconoscendo tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni, economicamente non autosufficienti, della vittima di omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva o stabile convivenza con la vittima;
- vista la legge n. 69/2019 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (c.d. Codice Rosso);
- vista la legge n. 168/2023, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”;
- visti gli art. 53 e 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità di accesso al contributo a favore delle orfane e degli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici in base all'articolo 7 ter della legge provinciale n. 6 del 2010”, allegati a questo provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di demandare a successivi provvedimenti riservati della Giunta provinciale la concessione dei contributi di cui al punto 1. e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
3. di dare atto che il contributo è cumulabile con altre agevolazioni concesse in base a disposizioni provinciali o statali ed è erogato secondo le modalità indicate nei criteri di cui al punto 1.;
4. di prevedere che la modulistica per la presentazione delle domande di contributo sia approvata con determinazione della responsabile della struttura competente in materia di prevenzione della violenza e della criminalità;

5. di dare atto che in attuazione dell'art 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è stato acquisito il codice CUP C51H24000110003;
6. di prenotare la spesa di euro 140.000,00 prevista dal presente provvedimento, coerentemente con l'esigibilità della spesa, nel seguente modo:
  - euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
  - euro 20.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025;
  - euro 20.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;
7. di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, trattandosi di erogazione di contributi a favore di privati che non hanno natura economica;
8. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento rimane escluso dall'ambito di applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, trattandosi di erogazione di contributi a favore di soggetti privati;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del suo allegato sul sito internet istituzionale della Provincia e nella pagina web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it);
10. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Criteri

**Il Vice Presidente  
Francesca Gerosa**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).